

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine

Concluso a Berna il 28 aprile 2016

Approvato dall'Assemblea federale il 16 marzo 2017¹

Ratificato con strumenti depositati il 22 giugno 2017

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2018

(Stato 26 agosto 2020)

Preambolo

*L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera*

(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),

e

la Repubblica delle Filippine,

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»,

riconoscendo il desiderio comune di instaurare relazioni strette e durature tra gli Stati dell'AELS e le Filippine;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale;

decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio² (di seguito denominato «Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso di cui sono firmatari, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite³ e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

intenzionati a creare nuove opportunità di impiego e a migliorare il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

RU **2018** 2175; FF **2017** 693

¹ RU **2018** 2173

² RS **0.632.20**

³ RS **0.120**

riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarità delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;

decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente mediante un' oculata gestione ambientale e di promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, compresi i principi stabiliti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴ (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatari;

riconoscendo l'importanza di garantire la prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti;

affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;

riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, stabiliti da organismi quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti tra le Parti,

hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio

Gli Stati dell'AELS e le Filippine istituiscono una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 1.2 Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti:

⁴ RS 0.820.1

- (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale del 1994⁵ sulle tariffe doganali e il commercio (di seguito denominato «GATT 1994»);
- (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi⁶ (di seguito denominato «GATS»);
- (c) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento;
- (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici al commercio e promuovere l'attuazione dell'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie⁷ (di seguito denominato «Accordo SPS») e dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio⁸ (di seguito denominato «Accordo OTC»);
- (e) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche;
- (f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
- (g) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali;
- (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e
- (i) contribuire allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.3 Campo d'applicazione geografico

1. Il presente Accordo, salvo altrimenti disposto dall'allegato I (Regole d'origine), si applica:

- (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali, alle acque arcipelagiche e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, conformemente alla legislazione nazionale; e
- (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.1

⁶ RS 0.632.20, allegato 1B

⁷ RS 0.632.20, allegato 1A.4

⁸ RS 0.632.20, allegato 1A.6

Art. 1.4 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra le Filippine e i singoli Stati dell'AELS. Non si applica invece al commercio e alle relazioni economiche tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 1923⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.5 Rapporto con altri accordi

1. Ciascuna Parte riafferma i propri diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo, di cui è firmataria, e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui è firmataria.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude tali accordi offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione.

Art. 1.6 Adempimento degli obblighi

Ciascuna Parte adotta qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.7 Governi centrali, regionali e locali

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte provvede affinché i propri governi e autorità regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.8 Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche in inglese e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. Nel limite del possibile le informazioni sono fornite in inglese.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'attuazione della legge o

⁹ RS 0.631.112.514

essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

4. In caso di incoerenza tra i paragrafi 1 e 2 e le disposizioni relative alla trasparenza previste altrove nel presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all'incoerenza.

Capitolo 2

Commercio di prodotti non agricoli

Art. 2.1 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti di prodotti di cui all'allegato II (Prodotti non agricoli).

Art. 2.2 Regole d'origine

Le regole d'origine sono specificate nell'allegato I (Regole d'origine).

Art. 2.3 Dazi all'importazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Filippine eliminano i loro dazi all'importazione e gli oneri con effetto equivalente ai dazi all'importazione sulle merci originarie di uno Stato dell'AELS di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto dall'allegato III (Elenco degli impegni tariffari delle Filippine su prodotti non agricoli originari degli Stati dell'AELS).

2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell'AELS eliminano tutti i dazi all'importazione e gli oneri con effetto equivalente ai dazi all'importazione sulle merci originarie delle Filippine di cui al presente capitolo.

3. Le Parti non introducono nuovi dazi all'importazione o oneri con effetto equivalente ai dazi all'importazione.

4. Per dazi all'importazione e oneri con effetto equivalente si intende qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri applicati conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994¹⁰.

Art. 2.4 Dazi all'esportazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e gli oneri, comprese tutte le forme di sovrattassa e le altre forme di contributo, relativi all'esportazione di merci verso un'altra Parte, fatto salvo quanto disposto dall'allegato IV (Dazi all'esportazione).

2. Le Parti non introducono nuovi dazi all'esportazione o oneri con effetto equivalente ai dazi all'esportazione.

¹⁰ RS 0.632.20, allegato 1A.1

Art. 2.5 Valutazione in dogana¹¹

Si applicano l'articolo VII del GATT 1994¹² e la Parte I dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994¹³, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.6 Restrizioni quantitative

1. Si applica l'articolo XI del GATT 1994¹⁴, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

2. Prima di adottare una misura conformemente all'articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994, la Parte che considera la possibilità di adottare tali misure fornisce al Comitato misto tutte le informazioni rilevanti per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se non è raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Comitato misto, tale Parte può applicare le misure necessarie conformemente al presente articolo.

3. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato misto. Tali misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, laddove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio. Le misure sono sottoposte a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto e sono eliminate se cessano di esistere le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

4. Ogni misura adottata da una Parte ai sensi del presente articolo termina al più tardi tre anni dopo la sua imposizione.

Art. 2.7 Licenze d'importazione

1. Si applica l'Accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione¹⁵, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

2. Nell'adottare o mantenere procedure di licenza d'importazione non automatiche le Parti attuano le misure compatibilmente con il presente Accordo. La Parte che adotta procedure di licenza d'importazione non automatiche ne indica chiaramente lo scopo.

Art. 2.8 Commercio di pesce e altri prodotti del mare

L'allegato V (Commercio di pesce e altri prodotti del mare) contiene disposizioni supplementari sul commercio di pesce e altri prodotti del mare.

¹¹ La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio *ad valorem*.

¹² RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹³ RS 0.632.20, allegato 1A.9

¹⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.12

Art. 2.9 Spese e formalità

Si applica l'articolo VIII del GATT 1994¹⁶, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*, fatto salvo l'articolo 9 dell'allegato VI (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.10 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali

Si applica l'articolo III del GATT 1994¹⁷, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.11 Agevolazione degli scambi

Per agevolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e le Filippine le Parti, conformemente all'allegato VI (Agevolazione degli scambi):

- (a) semplificano, il più possibile, le procedure per gli scambi di merci e servizi;
- (b) promuovono la cooperazione multilaterale tra di esse per intensificare la loro partecipazione allo sviluppo e all'attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e
- (c) cooperano nell'ambito del mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci.

Art. 2.12 Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994¹⁸ e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative¹⁹, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in un'altra Parte conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta informa per iscritto la Parte le cui merci sono oggetto d'inchiesta, accordando un periodo di 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica²⁰.

¹⁶ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁷ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁸ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁹ RS 0.632.20, allegato 1A.13

²⁰ Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente agli art. VI e XVI del GATT 1994 e all'Acc. sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Art. 2.13 Antidumping

1. I diritti e gli obblighi concernenti le misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994²¹ e dall'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994²² (di seguito denominato «Accordo antidumping dell'OMC»), fatti salvi i paragrafi 2–8. Le Parti si impegnano a non avviare procedure antidumping le une nei confronti delle altre.

2. Prima di avviare un'inchiesta nel quadro dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda informa per iscritto l'altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo di 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte entro 20 giorni dal ricevimento della notifica²³.

3. Nessuna Parte avvia un'inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping.

4. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione.

5. Un'inchiesta può essere avviata solo se la domanda è stata presentata dall'industria nazionale o per suo conto. La domanda è considerata presentata «dall'industria nazionale o per suo conto» se è sostenuta dai produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale²⁴. Per «industria nazionale» si intende l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili. Nel determinare il valore soglia delle domande presentate o sostenute da associazioni economiche, è presa in considerazione solo la produzione dei soci che le sostengono.

6. Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping, tale Parte applica la regola del «minor importo» se il dazio inferiore è sufficiente a eliminare il danno per l'industria nazionale.

7. Se i margini antidumping sono stabiliti, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell'Accordo antidumping dell'OMC indipendentemente dalle basi di confronto di cui all'articolo 2.4.2 dell'Accordo antidumping dell'OMC, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media.

8. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra di esse. Se, dopo il primo riesame, decidono di mantenere tale

²¹ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

²² RS **0.632.20**, allegato 1A.8

²³ Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente all'art. VI del GATT 1994 e all'Acc. antidumping dell'OMC, fatti salvi i paragrafi 3–8.

²⁴ L'eccezione prevista all'art. 4.1 lett. (i) dell'Acc. antidumping dell'OMC non è applicabile.

possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.14 Misure di salvaguardia globali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall'articolo XIX del GATT 1994²⁵ e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia²⁶. Nell'adottare misure ai sensi di queste disposizioni dell'OMC, le Parti rinunciano, conformemente alle regole dell'OMC, ad applicarle alle importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.

Art. 2.15 Misure di salvaguardia transitorie

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi all'importazione in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativamente alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave danno o rischio di grave danno all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia transitorie solo nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2-14.

2. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia²⁷, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure consistenti nel portare l'aliquota del dazio all'importazione applicabile a tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:

- (a) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o
- (b) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

4. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo per un periodo non superiore a un anno. In casi eccezionali, le misure di salvaguardia transitorie possono essere prorogate fino a un periodo massimo di tre anni. La Parte che estende le misure di salvaguardia transitorie oltre a un anno offre una compensazione per la durata della proroga sotto forma di concessioni sostanzialmente equivalenti.

5. La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia transitoria in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e, in ogni caso, prima di adottare o estendere la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno

²⁵ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

²⁶ RS **0.632.20**, allegato 1A.14

²⁷ RS **0.632.20**, allegato 1A.14

causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. In caso di proroga della misura ai sensi del paragrafo 4 la notifica contiene anche la compensazione prevista.

6. Le Parti possono richiedere consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Entro 60 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 per agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.

7. In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte importatrice può adottare o estendere la misura di salvaguardia transitoria. In caso di proroga della misura e in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative revocando concessioni sostanzialmente equivalenti previste dal presente Accordo. La misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. La Parte attrice applica la misura compensativa solo per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, solo finché è applicata la misura di salvaguardia transitoria prorogata di cui al paragrafo 4.

8. Nello scegliere la misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo.

9. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia transitoria all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di tale misura né sono applicate misure di salvaguardia contemporaneamente a dazi antidumping o compensativi.

10. Al termine della misura di salvaguardia transitoria si applica l'aliquota del dazio all'importazione che sarebbe stata applicata in assenza della misura.

11. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia transitoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nel presente articolo.

12. Ogni misura di salvaguardia transitoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia transitoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di cui ai paragrafi 3 e 4. Ogni aumento dei dazi all'importazione è prontamente rimborsato se dall'inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

13. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia transitorie tra di esse. In seguito a tale riesame, le Parti possono decidere se continuare ad applicare il presente articolo.

14. Una misura di salvaguardia transitoria può essere applicata a un prodotto solo per un periodo di cinque anni dall'adempimento di ogni impegno tariffario di cui all'articolo 2.3 (Dazi all'importazione).

Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato

Si applicano l'articolo XVII del GATT 1994²⁸ e l'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994²⁹, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.17 Eccezioni generali

Si applica l'articolo XX del GATT 1994³⁰, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza

Si applica l'articolo XXI del GATT 1994³¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti

1. Se una Parte si trova o corre l'imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994³² e nell'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994³³, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica prontamente alle altre Parti.

Art. 2.20 Modifica di concessioni

In circostanze eccezionali in cui una Parte deve affrontare difficoltà impreviste nell'attuare i suoi impegni tariffari, essa può, previo accordo con le altre Parti interessate, modificare o revocare una concessione contenuta nel suo elenco di impegni tariffari. Per raggiungere tale accordo, la Parte avvia negoziati con le altre Parti interessate. Nel corso di questi negoziati la Parte che propone di modificare o revocare una concessione mantiene nei confronti delle altre Parti interessate un livello di concessioni reciproche e mutualmente vantaggiose non meno favorevole di quello previsto dal presente Accordo prima dell'avvio dei negoziati, che può comprendere

²⁸ RS 0.632.20, allegato 1A.1

²⁹ RS 0.632.20, allegato 1A.1.b

³⁰ RS 0.632.20, allegato 1A.1

³¹ RS 0.632.20, allegato 1A.1

³² RS 0.632.20, allegato 1A.1

³³ RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

adeguamenti compensativi concernenti altre merci. Il risultato dei negoziati concordato dalle Parti, compreso ogni emendamento compensativo, è inserito nel presente Accordo conformemente all'articolo 14.2 (Emendamenti).

Art. 2.21 Consultazioni

Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione che rientra nel presente capitolo. La Parte a cui è rivolta la domanda vi risponde prontamente e avvia consultazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile³⁴.

Art. 2.22 Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»).
2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell'allegato VII (Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci).

Art. 2.24 Riesame

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, o su richiesta di una Parte, si tengono consultazioni in seno al Comitato misto per accelerare l'eliminazione dei dazi all'importazione o migliorare altrimenti gli impegni tariffari. Il presente Accordo sarà integrato da un accordo tra le Parti inteso ad accelerare o migliorare gli impegni tariffari, conformemente all'articolo 14.2 (Emendamenti).
2. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento accelerare unilateralmente la riduzione e l'eliminazione di dazi doganali o migliorare altrimenti gli impegni tariffari. In tal caso informa le altre Parti prima che la nuova aliquota di dazio divenga effettiva o, in ogni caso, non appena possibile.

Capitolo 3 **Commercio di prodotti agricoli**

Art. 3.1 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al commercio di prodotti tra le Parti, esclusi quelli contemplati nell'allegato II (Prodotti non agricoli contemplati).

³⁴ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art. non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

Art. 3.2 Concessioni tariffarie

1. Le Filippine accordano concessioni tariffarie per merci originarie di uno Stato dell'AELS, come specificato negli allegati VIII-X (Elenchi degli impegni tariffari sui prodotti agricoli).
2. Ogni Stato dell'AELS accorda concessioni tariffarie per merci originarie delle Filippine, come specificato negli allegati VIII-X (Elenchi degli impegni tariffari sui prodotti agricoli).

Art. 3.3 Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

Le Parti non applicano sovvenzioni all'esportazione, come definito nell'articolo 9 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC³⁵, nel commercio reciproco di prodotti originari per i quali è accordata una concessione tariffaria preferenziale conformemente al presente Accordo.

Art. 3.4 Altre disposizioni

1. Il commercio di prodotti di cui al presente capitolo (Commercio di prodotti non agricoli) è retto dalle seguenti disposizioni del capitolo 2, che si applicano *mutatis mutandis*: articoli 2.2 (Regole d'origine), 2.4 (Dazi all'esportazione), 2.5 (Valutazione in dogana), 2.6 (Restrizioni quantitative), 2.7 (Licenze d'importazione), 2.9 (Spese e formalità), 2.10 (Imposizione fiscale e regolamentazioni), 2.11 (Agevolazione degli scambi), 2.13 (Antidumping), 2.14 (Misure di salvaguardia globali), 2.15 (Misure di salvaguardia transitorie), 2.16 (Imprese commerciali di Stato), 2.17 (Eccezioni generali), 2.18 (Eccezioni in materia di sicurezza), 2.19 (Bilancia dei pagamenti), 2.20 (Modifica di concessioni), 2.21 (Consultazioni) e 2.23 (Sottocomitato per gli scambi di merci).
2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli Accordi OMC applicabili.
3. In relazione all'articolo sulle regole d'origine, per le merci di cui al presente articolo è consentito solo il cumulo bilaterale tra uno Stato dell'AELS e le Filippine.

Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione degli scambi di merci di cui al presente capitolo, tenendo conto degli accordi sul commercio di prodotti agricoli tra le Parti, delle particolari sensibilità di tali prodotti, dello sviluppo della politica agricola di ogni Parte e degli sviluppi nei consessi bilaterali e multilaterali. Per raggiungere tale obiettivo, le Parti possono consultarsi in concomitanza con le riunioni del Comitato misto.

³⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.3

Capitolo 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 4.1 Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti:

- (a) promuovere l'attuazione dell'Accordo SPS³⁶;
- (b) rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie per agevolare gli scambi e l'accesso ai rispettivi mercati;
- (c) agevolare lo scambio di informazioni tra le Parti e migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi normativi; e
- (d) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d'applicazione del presente capitolo.

Art. 4.2 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le Parti.

Art. 4.3 Ripresa dell'Accordo SPS

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l'Accordo SPS³⁷, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 4.4 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «norme internazionali» si intendono le norme, le linee guida e le raccomandazioni della Commissione del Codex Alimentarius (CAC), dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e delle organizzazioni internazionali e regionali rilevanti che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione delle piante³⁸ (IPPC);
- (b) per «merci deperibili» si intendono merci che si deteriorano rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di conservazione appropriate;
- (c) per «gravi motivi sanitari o fitosanitari» si intendono i casi per i quali le norme internazionali, in particolare le *Guidelines for the Exchange of Information between Countries on Rejections of Imported Food*, della CAC³⁹, prevedono una notifica tra le autorità competenti.

³⁶ RS **0.632.20**, allegato 1A.4

³⁷ RS **0.632.20**, allegato 1A.4

³⁸ RS **0.916.20**

³⁹ CAC/GL 25/1997

Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema

1. Le Parti importatrici basano le valutazioni dei sistemi d'ispezione e di certificazione della Parte esportatrice su norme internazionali.
2. Fatto salvo il diritto delle Parti di svolgere ispezioni e audit individuali per approvare gli istituti che intendono accedere al mercato d'esportazione, le Parti convengono di verificare innanzitutto i sistemi d'ispezione e di certificazione della Parte esportatrice.
3. Le autorità competenti delle Parti si accordano in anticipo sui costi d'ispezione o di audit previsti.
4. Gli interventi correttivi, i termini e le ulteriori procedure di verifica sono, se necessario, documentati in modo chiaro in un rapporto di valutazione.
5. La Parte importatrice fornisce per iscritto alla Parte esportatrice le informazioni rilevanti entro 60 giorni dall'audit. La Parte esportatrice può comunicare il suo parere su tali informazioni entro 45 giorni. I commenti trasmessi dalla Parte esportatrice sono inseriti nel rapporto di valutazione.

Art. 4.6 Certificati

1. Le Parti convengono di cooperare per ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il numero di certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. Se sono richiesti certificati ufficiali, questi devono essere conformi ai principi stabiliti nelle norme internazionali. Una Parte accetta i certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie rilasciati in inglese dall'autorità competente di un'altra Parte senza ulteriori requisiti o oneri.
2. Se una Parte introduce o modifica un certificato, lo notifica il più presto possibile alle altre Parti in inglese. La Parte fornisce la base e la giustificazione oggettive del certificato nuovo o modificato. Alle Parti esportatrici è accordato un periodo di tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.

Art. 4.7 Cooperazione

1. Le Parti rafforzano la cooperazione per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. Tale cooperazione comprende, in particolare, la cooperazione tra le istituzioni scientifiche rilevanti che forniscono alle Parti consulenze scientifiche e analisi dei rischi.
2. Le Parti garantiscono che tutte le regolamentazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie siano pubblicate e disponibili su Internet. Su richiesta, le Parti forniscono in inglese informazioni supplementari concernenti le condizioni d'importazione.
3. Le Parti notificano alle altre Parti ogni cambiamento sostanziale nella struttura, nell'organizzazione e nell'attribuzione di responsabilità delle loro autorità competenti e dei loro organi di contatto.
4. Se una Parte introduce nuove misure SPS, la sua autorità competente fornisce, su richiesta e se possibile in inglese, informazioni concernenti i motivi del cambiamen-

to, una valutazione dei rischi o una base scientifica appropriata che giustifichi la misura nonché altre informazioni rilevanti.

Art. 4.8 Circolazione di prodotti

Le Parti garantiscono che le merci pienamente conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari rilevanti di una Parte importatrice possano circolare liberamente nei rispettivi territori una volta immessi sul mercato.

Art. 4.9 Controlli all'importazione

1. Le condizioni e i controlli all'importazione delle merci importate di cui al presente capitolo si basano sui rischi legati a tali merci e sono applicati in modo non discriminatorio. I controlli all'importazione sono svolti il più rapidamente possibile, in modo da non ostacolare inutilmente il commercio. Le Parti si adoperano per evitare un deterioramento delle merci deperibili.
2. Su richiesta, le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione o su cambiamenti di frequenza.
3. Ciascuna Parte garantisce l'esistenza di procedure adeguate che consentano al responsabile di una spedizione sottoposta a campionamento e analisi di richiedere, nel quadro del campionamento ufficiale, l'opinione di un esperto supplementare presso un laboratorio accreditato dall'autorità competente della Parte importatrice.
4. Il controllo delle importazioni è effettuato conformemente alle norme internazionali.
5. Le merci soggette a controlli casuali e di routine non sono trattenute alla frontiera in attesa dei risultati dei controlli.
6. Se una Parte trattiene, presso un punto di entrata, merci esportate da un'altra Parte a causa della presunta inosservanza di misure sanitarie o fitosanitarie, la giustificazione oggettiva è prontamente notificata all'importatore o al suo rappresentante.
7. Se le merci sono respinte presso un punto di entrata a causa di un problema sanitario o fitosanitario grave e comprovato, la base oggettiva e la giustificazione scientifica sono prontamente notificate per iscritto all'autorità competente della Parte esportatrice.
8. Se le merci sono respinte presso un punto di entrata per motivi diversi da un problema sanitario o fitosanitario grave e comprovato, la base oggettiva e la giustificazione scientifica, su richiesta, sono notificate il più presto possibile per iscritto all'autorità competente della Parte esportatrice.
9. Ciascuna Parte garantisce l'esistenza di procedure adeguate che consentano al responsabile di una spedizione o al suo rappresentante di impugnare la decisione se i prodotti sono respinti presso un punto di entrata.

Art. 4.10 Consultazioni

Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un'altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo

al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e si tengono allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest'ultimo ne viene informato. Per le merci deperibili le consultazioni tra le autorità competenti delle Parti sono organizzate senza inutili ritardi. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute⁴⁰.

Art. 4.11 Riesame

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo per estendere alle Parti il trattamento accordato a un Paese terzo con il quale tutte le Parti hanno concluso accordi su regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.

Art. 4.12 Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Capitolo 5 **Ostacoli tecnici agli scambi**

Art. 5.1 Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti:

- (a) promuovere l'attuazione dell'Accordo OTC⁴¹;
- (b) agevolare gli scambi commerciali bilaterali e l'accesso ai rispettivi mercati per le merci che rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo;
- (c) agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le Parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazioni della conformità e migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi normativi;
- (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli al commercio tra le Parti, in particolare per evitare doppioni nelle procedure di valutazione della conformità;
- (e) promuovere l'attuazione delle buone prassi normative in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la sorveglianza del mercato; e
- (f) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d'applicazione del presente capitolo.

⁴⁰ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art. non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

⁴¹ RS 0.632.20, allegato 1A.6

Art. 5.2 Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:

- (a) misure sanitarie e fitosanitarie ai sensi del capitolo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie); e
- (b) specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione e di consumo.

Art. 5.3 Ripresa dell'Accordo OTC

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l'Accordo OTC⁴², che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 5.4 Norme internazionali

Ai fini del presente capitolo le norme emanate da organismi di standardizzazione internazionali, in particolare l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Commissione del Codex Alimentarius (CAC), sono considerate norme internazionali rilevanti conformemente all'articolo 2.4. dell'Accordo OTC⁴³.

Art. 5.5 Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato

1. Le Parti garantiscono che le merci pienamente conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari rilevanti di una Parte importatrice possano circolare liberamente nei rispettivi territori una volta immessi sul mercato.

2. Se una Parte trattiene, presso un punto di entrata, merci esportate da un'altra Parte a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico, i motivi sono prontamente notificati all'importatore o al suo rappresentante.

3. Se una Parte ritira dal suo mercato merci esportate da un'altra Parte, i motivi sono prontamente notificati all'importatore, al suo rappresentante o a una persona responsabile dell'immissione delle merci sul mercato.

Art. 5.6 Procedure di valutazione della conformità

1. Le Parti riconoscono l'esistenza di una vasta gamma di misure per agevolare, nel territorio di una Parte, il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di un'altra Parte, e in particolare:

⁴² RS 0.632.20, allegato 1A.6

⁴³ RS 0.632.20, allegato 1A.6

- (a) gli accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardo a regolamenti tecnici specifici svolte da organismi di valutazione della conformità riconosciuti;
 - (b) gli accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità nel territorio di ciascuna Parte;
 - (c) l'utilizzo dell'accreditamento in base a norme internazionali per abilitare organismi di valutazione della conformità;
 - (d) la designazione, da parte del governo, degli organismi di valutazione della conformità;
 - (e) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati delle valutazioni della conformità svolte nel territorio di un'altra Parte;
 - (f) l'utilizzo di accordi regionali o internazionali e di accordi di riconoscimento regionali o internazionali di cui le Parti sono firmatarie; e
 - (g) l'accettazione, ad opera della Parte importatrice, della dichiarazione di conformità di un prestatore basata su norme internazionali.
2. Le Parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della conformità che potrebbero creare inutili ostacoli al commercio, e a tale scopo:
- (a) rafforzano il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità;
 - (b) promuovono l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità sulla base di norme e linee direttive rilevanti dell'ISO e dell'IEC; e
 - (c) favoriscono l'accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della conformità di organismi accreditati conformemente alla lettera (b) che sono stati riconosciuti in base all'accordo internazionale rilevante.
3. Nella misura in cui richiedono una garanzia della conformità con i regolamenti tecnici nazionali, le Parti favoriscono, se possibile, l'accettazione di dichiarazioni di conformità di prestatori di servizi basate su norme internazionali a titolo di documentazione attestante la conformità con i regolamenti tecnici nazionali.

Art. 5.7 Cooperazione

Per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l'accesso ai rispettivi mercati, le Parti rafforzano la loro cooperazione, in particolare nei seguenti ambiti:

- (a) attività di organismi di standardizzazione internazionali e del Comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio;
- (b) comunicazione tra le rispettive autorità competenti, scambio di informazioni concernenti regolamenti tecnici, la buona prassi normativa, norme, procedure di valutazione della conformità, controlli alle frontiere e sorveglianza del mercato;
- (c) incoraggiamento dei rispettivi organismi di standardizzazione a cooperare; e

- (d) su richiesta di una Parte, rapida messa a disposizione del testo integrale o di un riassunto, in inglese, di regolamenti tecnici notificato ai membri dell'OMC.

Art. 5.8 Consultazioni

Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un'altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 40 giorni dal ricevimento della domanda scritta e si tengono per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. Su richiesta di una Parte, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute⁴⁴.

Art. 5.9 Riesame

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo per estendere alle Parti il trattamento accordato a un Paese terzo con il quale tutte le Parti hanno concluso accordi su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità.

2. Le Parti possono concludere allegati o accordi accessori al presente Accordo per prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli, nonché evitare procedure di valutazione della conformità ridondanti e inutilmente onerose in settori di prodotti specifici.

Art. 5.10 Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Capitolo 6 **Scambi di servizi**

Art. 6.1 Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi, salvo ai servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi.

2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3

⁴⁴ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art- non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell'OMC.

dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo⁴⁵. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

3. Gli articoli 6.3 (Trattamento della nazione più favorita), 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regole, regolamentazioni o requisiti che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 6.2 Definizioni

1. Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS⁴⁶ sia inserita nel presente Accordo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue:

- (a) per «membro» si intende Parte;
- (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all'articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici) e contenuto nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici); e
- (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici).

2. Le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:

- (a) «scambi di servizi»;
- (b) «servizi»; e
- (c) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

3. Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «prestatore di servizi» si intende una persona che fornisce un servizio⁴⁷;
- (b) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
 - (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, o
 - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di

⁴⁵ RS 0.632.20, allegato 1B

⁴⁶ RS 0.632.20, allegato 1B

⁴⁷ Se il servizio non è fornito direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce il servizio e non è esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce il servizio.

servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte;

- (c) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica:
 - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi nazionali, delle norme e dei regolamenti di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di una Parte, o
 - (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
 - (aa) persone fisiche di tale altra Parte, o
 - (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui alla lettera (c)(i).

4. Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:

- (a) «misura»;
- (b) «fornitura di servizi»;
- (c) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»;
- (d) «presenza commerciale»;
- (e) «settore» di un servizio;
- (f) «servizio fornito da un altro membro»;
- (g) «prestatore monopolista di un servizio»;
- (h) «consumatore di servizi»;
- (i) «persona»;
- (j) «persona giuridica»;
- (k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
- (l) «imposte dirette».

Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS⁴⁸ e le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo previsto nel paragrafo 2 dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, lo notifica senza indugio alle altre

⁴⁸ RS 0.632.20, allegato 1B

Parti. La prima Parte, su richiesta di un'altra Parte, negozia l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento simile, non meno favorevole di quello previsto da tale accordo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dall'articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.4 Accesso al mercato

Si applica l'articolo XVI del GATS⁴⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.5 Trattamento nazionale

Si applica l'articolo XVII del GATS⁵⁰, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.6 Impegni supplementari

Si applica l'articolo XVII del GATS⁵¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.7 Regolamentazione nazionale

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure d'applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. (a) Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.

(b) Le disposizioni della lettera (a) non obbligano una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi, regole e regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di

⁴⁹ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁰ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵¹ RS 0.632.20, allegato 1B

tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo ogni norma elaborata in seno all'OMC conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS⁵². Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:

- (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o
- (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti⁵³ applicate da tale Parte.

7. Ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Art. 6.8 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ciascuna Parte tiene debitamente conto delle richieste di un'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato unilateralmente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato unilateralmente da una Parte,

⁵² RS 0.632.20, allegato 1B

⁵³ Per «organizzazioni internazionali rilevanti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.

quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento unilaterale di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni rilevanti dell'Accordo dell'OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS⁵⁴.

Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, relativamente alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico⁵⁵.

Art. 6.10 Trasparenza

Si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e l'articolo III^{bis} del GATS⁵⁶, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Si applicano i paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS⁵⁷, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 6.12 Pratiche commerciali

Si applica l'articolo IX del GATS⁵⁸, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

⁵⁴ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁵ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

⁵⁶ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁷ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁸ RS 0.632.20, allegato 1B

Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti

Si applica l'articolo XI del GATS⁵⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell'articolo XII del GATS⁶⁰, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 6.15 Eccezioni

Si applica l'articolo XIV e il paragrafo 1 dell'articolo XIV^{bis} del GATS⁶¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 6.4 (Accesso al mercato), 6.5 (Trattamento nazionale) e 6.6 (Impegni supplementari). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:
 - (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
 - (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
 - (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 6.6 (Impegni supplementari); e
 - (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.
2. Le misure incompatibili con gli articoli 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) sono soggette al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS⁶².
3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici).

Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni

1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi

⁵⁹ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶⁰ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶¹ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶² RS 0.632.20, allegato 1B

dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni.

2. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 12.1 (Comitato misto) e 14.2 (Emendamenti). Tali modifiche non possono essere effettuate prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6.18 Riesame

Per liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi e promuovere i loro interessi su una base reciprocamente vantaggiosa, le Parti riesaminano almeno ogni due anni, o più spesso se così convenuto, i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo conto, in particolare, di ogni liberalizzazione unilaterale nonché dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6.19 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato XI (Elenchi di impegni specifici);
- (b) allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF);
- (c) allegato XIII (Servizi finanziari);
- (d) allegato XIV (Servizi di telecomunicazione);
- (e) allegato XV (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);
- (f) allegato XVI (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi); e
- (g) allegato XVII (Servizi connessi all'energia).

Capitolo 7 **Investimenti**

Art. 7.1 Condizioni d'investimento

1. Le Parti si adoperano per fornire condizioni d'investimento stabili, non discriminatorie e trasparenti agli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nei loro territori.

2. Le Parti ammettono investimenti presso gli investitori delle altre Parti in conformità con le rispettive leggi, regole e regolamentazioni nazionali. Riconoscono che è inopportuno favorire gli investimenti allentando le norme relative a salute, sicurezza o ambiente.

Art. 7.2 Promozione degli investimenti

Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere i flussi d'investimento come mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici, compresi:

- (a) mezzi atti a identificare possibilità d'investimento e canali d'informazione riguardanti le regolamentazioni in materia di investimenti;
- (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all'estero; e
- (c) la promozione di un quadro giuridico che contribuisca ad aumentare i flussi d'investimento.

Art. 7.3 Riesame

Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare questioni legate agli investimenti in seno al Comitato misto entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, compreso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un'altra Parte; esse tengono conto del trattamento concesso da una Parte a un Paese terzo in virtù di accordi di libero scambio e di accordi d'integrazione economica.

Capitolo 8

Proprietà intellettuale

Art. 8 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tutelare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, dell'allegato XVIII (Protezione della proprietà intellettuale) e degli accordi internazionali ivi menzionati. Le Parti convengono che, conformemente all'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio⁶³ (di seguito denominato «Accordo TRIPS»), la concessione di diritti ad opera delle Parti avviene compatibilmente con le condizioni fondamentali per l'acquisizione di tali diritti.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo TRIPS.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo commerciale contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, notificato conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994⁶⁴, lo notifica senza indugio alle altre Parti e accorda loro un trattamento

⁶³ RS 0.632.20, allegato 1C

⁶⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.1

non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Su richiesta di un'altra Parte, la Parte che conclude tale accordo negozia l'inserimento nel presente Accordo di disposizioni dell'accordo che prevedono un trattamento non meno favorevole di quelle previste da tale accordo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni, l'attuazione e l'applicazione del presente capitolo e dell'allegato XVIII (Protezione della proprietà intellettuale), e di discutere questioni legate alla proprietà intellettuale con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare ulteriormente la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 9

Appalti pubblici

Art. 9.1 Trasparenza

1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle rispettive leggi e regolamentazioni in materia di appalti pubblici per liberalizzare progressivamente i rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca.

2. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le rispettive leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali di cui sono firmatarie che possono incidere sui loro mercati degli appalti pubblici. Le Parti rispondono prontamente in inglese a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sul tali questioni.

Art. 9.2 Negoziati futuri

Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte offre vantaggi supplementari a un Paese terzo per quanto riguarda l'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, lo notifica senza indugio alle altre Parti. Su richiesta di un'altra Parte, avvia negoziati per estendere vantaggi simili alle altre Parti su base reciproca.

Art. 9.3 Riesame

Il Comitato misto riesamina il presente capitolo e valuta la possibilità di sviluppare gli impegni delle Parti in materia di appalti pubblici entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Capitolo 10

Concorrenza

Art. 10.1 Regole di concorrenza

1. Le Parti riconoscono che le seguenti pratiche di imprese sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra di esse:

- (a) accordi, decisioni di associazioni e pratiche convenute allo scopo o con l'effetto di ostacolare, limitare o ridurre la concorrenza; e
- (b) un abuso di posizione dominante che ostacolerebbe o limiterebbe la concorrenza.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche a imprese statali o a imprese con diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati in virtù di leggi, regole e regolamentazioni nazionali.

3. I diritti e gli obblighi previsti dal presente capitolo si applicano solo tra le Parti.

Art. 10.2 Cooperazione

1. Le autorità competenti delle Parti interessate cooperano e si consultano in relazione alla loro gestione delle pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 10.1 paragrafo 1 (Regole di concorrenza) per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio, compatibilmente con le loro leggi, regole e regolamentazioni nazionali.

2. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi, regole e regolamentazioni.

Art. 10.3 Consultazioni

1. Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione concernente il presente capitolo. La Parte o le Parti destinatarie vi rispondono prontamente e avviano consultazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

2. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 10.1 (Regole di concorrenza), dopo la cooperazione o le consultazioni può sottoporre la questione al Comitato misto. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria affinché possa esaminare la questione e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata.

Art. 10.4 Composizione delle controversie

Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie di cui al capitolo 13 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Capitolo 11

Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 11.1 Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012, il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» del 2015, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e, infine, la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Riconoscono inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno per la promozione del commercio internazionale allo scopo di contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che integrano e attuano nelle loro relazioni commerciali.

4. Le Parti convengono di non utilizzare le disposizioni del presente capitolo a scopi protezionistici.

Art. 11.2 Campo d'applicazione

1. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti riguardanti questioni ambientali e questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti.

2. Il riferimento al lavoro nel presente capitolo comprende questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'OIL.

Art. 11.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e ambientale, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, regole, regolamentazioni e politiche, ciascuna Parte si adopera per garantire che le sue leggi, regole regolamentazioni, politiche o pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 11.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 11.6 (Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali), impegnandosi nel contempo a migliorare i

livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi, regole, regolamentazioni e politiche.

2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alle condizioni ambientali e del lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 11.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regole, regolamentazioni o norme

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regole regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Fatto salvo l'articolo 11.3 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione), nessuna Parte:

- (a) indebolisce o riduce il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle proprie leggi, regole regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; o
- (b) rinuncia o deroga altrimenti oppure offre di rinunciare o di derogare altrimenti a tali leggi, regole, regolamentazioni o norme per attrarre investimenti di un'altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 11.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86ª sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

- (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- (b) l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
- (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di

promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le Convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le Convenzioni fondamentali dell'OIL e altre Convenzioni classificate dall'OIL come «aggiornate».

4. Le Parti riaffermano che, conformemente alla Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97ª sessione nel 2008, la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo.

Art. 11.6 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi, regole, regolamentazioni e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 11.1 (Contesto e obiettivi).

Art. 11.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli investimenti, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, come le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici o che rientrano in programmi di commercio equo ed etico. Tali sforzi comprendono i relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si accordano per scambiarsi opinioni e possono prendere in considerazione, congiuntamente o bilateralmente, una cooperazione in quest'ambito. Esse incoraggiano la cooperazione tra le imprese.

Art. 11.8 Commercio di prodotti forestali

1. Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali e ridurre in tal modo, tra l'altro, le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali e delle torbiere derivanti da attività esterne al settore forestale, le Parti collaborano, nell'ambito dei consessi multilaterali rilevanti a cui partecipano e, se possibile, attraverso la cooperazione bilaterale esistente, per migliorare l'applicazione delle normative e la governance in materia e per promuovere il commercio di prodotti forestali, agricoli e minerari legali e sostenibili.

2. Gli strumenti necessari per conseguire questo obiettivo possono comprendere, tra l'altro, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁶⁵ («CITES») per quanto riguarda le specie di

alberi minacciate di estinzione; regimi di certificazione di prodotti forestali ottenuti o cacciati in modo sostenibile; accordi volontari di partenariato bilaterali in materia di governance e commercio in materia forestale («FLEGT»).

Art. 11.9 Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito dei consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.

Art. 11.10 Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.
2. Attraverso gli organi di contatto, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o in seno al Comitato misto su ogni questione concernente il presente capitolo. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile sulla questione sollevata. Le Parti possono, se necessario e di comune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti.
3. Nessuna Parte può ricorrere all'arbitrato di cui al capitolo 13 (Composizione di controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Art. 11.11 Riesame

Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto. Le Parti discutono i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 12

Disposizioni istituzionali

Art. 12 Comitato misto

1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Filippine (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari delegati dalle stesse a tale scopo.
2. Il Comitato misto:
 - (a) sorveglia l'attuazione del presente Accordo;
 - (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive del commercio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine;
 - (c) segue gli sviluppi del presente Accordo;

- (d) istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro se ritiene necessario essere assistito nello svolgimento dei suoi compiti;
- (e) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro;
- (f) si adopera per risolvere eventuali controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
- (g) esamina e adotta emendamenti secondo quanto previsto nel presente Accordo; e
- (h) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.

4. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo alle Filippine e a uno o più Stati dell'AELS, il consenso riguarda solo le Parti interessate e la decisione o la raccomandazione si applica solo a queste Parti.

5. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono co-presiedute da uno Stato dell'AELS e dalle Filippine. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

Capitolo 13

Composizione delle controversie

Art. 13.1 Obiettivo

L'obiettivo del presente capitolo è istituire un meccanismo efficiente e trasparente per la prevenzione e la composizione di controversie derivanti dal presente Accordo.

Art. 13.2 Portata e campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano relativamente alla composizione di eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

2. Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

3. Se una controversia rientra contemporaneamente nei campi d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC, la Parte attrice considera la possibilità di risolverla presso l'OMC. La controversia può tuttavia essere risolta nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.

4. Ai fini del paragrafo 3 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell'Accordo dell'OMC se una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale di cui all'articolo 6 dell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie⁶⁶, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata domanda di arbitrato secondo l'articolo 13.5 paragrafo 3 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

Art. 13.3 Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontariamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun'altra procedura.

Art. 13.4 Consultazioni

1. Le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente accettabile su ogni questione sollevata in relazione al presente articolo.

2. Una Parte può richiedere consultazioni con un'altra Parte per ogni misura che ritiene incompatibile con il presente Accordo. La Parte che riceve la domanda di consultazioni ne tiene debitamente conto e offre adeguate possibilità di consultazione.

3. La Parte che richiede una consultazione formula la sua domanda per iscritto, esponendo i motivi e specificando qual è la misura che ritiene incompatibile con il presente Accordo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per iscritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda vi risponde entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento.

4. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.

5. Le consultazioni iniziano entro:

- (a) 15 giorni dal ricevimento della domanda in casi urgenti, compreso il caso di merci deperibili; o
- (b) 30 giorni dal ricevimento della domanda per tutte le altre questioni.

⁶⁶ RS 0.632.20, allegato 2

6. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono sufficienti informazioni, mettendo anche del personale a disposizione delle agenzie governative competenti per consentire di esaminare a fondo se la misura è incompatibile con il presente Accordo.

7. Le consultazioni sono confidenziali e pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura. Le Parti trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

8. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti su ogni soluzione reciprocamente convenuta.

Art. 13.5 Istituzione di un tribunale arbitrale

1. La Parte attrice può richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale se:

- (a) la Parte a cui è rivolta la domanda non risponde entro 10 giorni dal suo ricevimento;
- (b) la Parte convenuta non avvia consultazioni conformemente ai periodi di tempo specificati nell'articolo 13.4 (Consultazioni); o
- (c) le consultazioni non consentono di risolvere la controversia entro:
 - (i) 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni in casi urgenti, compreso il caso di merci deperibili,
 - (ii) 60 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni per ogni altra questione.

2. Ogni domanda di istituzione di un tribunale arbitrale indica:

- (a) le misure specifiche in questione; e
- (b) la base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo.

3. Una copia della domanda è trasmessa alle altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

4. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle «norme opzionali per le controversie arbitrali, tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato⁶⁷», in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»), *mutatis mutandis*.

5. La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

6. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti:

«esaminare alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 13.5 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto

motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione».

7. Se possibile, è istituito un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione se l'istituzione di un tribunale arbitrale è richiesta da più Parti o se l'azione è rivolta contro più Parti.

8. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invito di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi gli eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 13.6 Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle norme opzionali⁶⁸, *mutatis mutandis*.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. Il tribunale arbitrale consulta regolarmente le Parti in causa e offre loro adeguate possibilità di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il tribunale arbitrale concede alle Parti in causa almeno un'udienza che consenta loro di esporre il caso.

4. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo che le Parti in causa decidano altrimenti o che il tribunale arbitrale decida di chiudere le udienze durante l'esposizione di informazioni confidenziali.

5. Non sono ammesse comunicazioni *ex parte* con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

6. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considerazioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all'altra Parte in causa.

7. Le Parti, il tribunale e ogni individuo coinvolto nelle procedure arbitrali tratta in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse.

8. Il tribunale arbitrale decide per consenso. Se non è raggiunto un consenso, il tribunale arbitrale prende le proprie decisioni a maggioranza. Ciascun giudice può fornire opinioni separate su questioni non condivise all'unanimità. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali giudici facciano parte della maggioranza e quali della minoranza. Le deliberazioni del tribunale arbitrale e il rapporto iniziale rimangono confidenziali.

⁶⁸ RS 0.193.212

Art. 13.7 Rapporti del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni nonché eventuali raccomandazioni. Le Parti in causa possono sottoporre per scritto al tribunale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa il suo rapporto finale entro 30 giorni dalla data di presentazione del rapporto iniziale. Le conclusioni del rapporto finale comprendono una discussione dei commenti formulati dalle Parti in causa.

2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi), è comunicato alle Parti. Una Parte in causa può rendere accessibile al pubblico il rapporto, fatto salvo l'articolo 13.6 paragrafo 7 (Procedure del tribunale arbitrale).

3. Ogni decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 13.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

2. Le procedure di un tribunale arbitrale terminano:

- (a) se le Parti in causa raggiungono un'intesa e lo notificano congiuntamente per iscritto al presidente del tribunale arbitrale; o
- (b) se la Parte attrice ritira il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale.

3. In ogni fase procedurale precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

Art. 13.9 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale

1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata conforme alla decisione, consentendo alla Parte attrice di valutare la misura.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell'articolo 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi). Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 13.10 Compensazione e sospensione dei vantaggi

1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all'articolo 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi alla decisione emanata nel rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un'intesa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accordo, ma solo in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale.

2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere determinati vantaggi in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 13.11 Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi) è composto dagli stessi giudici che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per il giudice originario.
2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa.
3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per iscritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.

Capitolo 14
Disposizioni finali**Art. 14.1** Allegati e appendici

Gli allegati del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 14.2 Emendamenti

1. Ciascuna Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamenti al presente Accordo.
2. Gli emendamenti al presente Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione conformemente ai rispettivi requisiti legali. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo tale data, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.
4. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presente Accordo. La decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento dei suoi requisiti nazionali. Fatte salve le leggi, le regole e le regolamentazioni delle Parti, il Comitato misto può accettare disposizioni diverse sull'entrata in vigore.
5. Gli emendamenti relativi a questioni concernenti solo uno o più Stati dell'AELS e le Filippine sono convenuti tra le Parti interessate.

6. Se i suoi requisiti legali lo consentono, una Parte può applicare provvisoriamente un emendamento in attesa che entri in vigore per tale Parte. L'applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.

Art. 14.3 Adesione

1. Ciascuno Stato che diviene membro dell'AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente.

2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione da parte delle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.

Art. 14.4 Ritiro e scadenza

1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Se le Filippine si ritirano, il presente Accordo si estingue quando il ritiro diventa effettivo.

3. Ciascuno Stato dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio⁶⁹ cessa *ipso facto* di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.

Art. 14.5 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i rispettivi requisiti legali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.

4. Se i suoi requisiti legali lo consentono, ciascuna Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo, in attesa che entri in vigore per tale Parte. L'applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.

Art. 14.6 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

⁶⁹ RS 0.632.31

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 aprile 2016, in un esemplare originale inglese, depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

Indice

Preambolo

Capitolo 1 Disposizioni generali

- Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio
- Art. 1.2 Obiettivi
- Art. 1.3 Campo d'applicazione geografico
- Art. 1.4 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo
- Art. 1.5 Rapporto con altri accordi
- Art. 1.6 Adempimento degli obblighi
- Art. 1.7 Governi centrali, regionali e locali
- Art. 1.8 Trasparenza

Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli

- Art. 2.1 Campo d'applicazione
- Art. 2.2 Regole d'origine
- Art. 2.3 Dazi all'importazione
- Art. 2.4 Dazi all'esportazione
- Art. 2.5 Valutazione in dogana
- Art. 2.6 Restrizioni quantitative
- Art. 2.7 Licenze d'importazione
- Art. 2.8 Commercio di pesce e altri prodotti del mare
- Art. 2.9 Spese e formalità
- Art. 2.10 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali
- Art. 2.11 Agevolazione degli scambi
- Art. 2.12 Sovvenzioni e misure compensative
- Art. 2.13 Antidumping
- Art. 2.14 Misure di salvaguardia globali
- Art. 2.15 Misure di salvaguardia transitorie
- Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato
- Art. 2.17 Eccezioni generali
- Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza
- Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti

- Art. 2.20 Modifica di concessioni
- Art. 2.21 Consultazioni
- Art. 2.22 Organi di contatto
- Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci
- Art. 2.24 Riesame

Capitolo 3 Commercio di prodotti agricoli

- Art. 3.1 Campo d'applicazione
- Art. 3.2 Concessioni tariffarie
- Art. 3.3 Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli
- Art. 3.4 Altre disposizioni
- Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione

Capitolo 4 Misure sanitarie e fitosanitarie

- Art. 4.1 Obiettivi
- Art. 4.2 Campo d'applicazione
- Art. 4.3 Conferma dell'Accordo SPS
- Art. 4.4 Definizioni
- Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema
- Art. 4.6 Certificati
- Art. 4.7 Cooperazione
- Art. 4.8 Circolazione di prodotti
- Art. 4.9 Controlli all'importazione
- Art. 4.10 Consultazioni
- Art. 4.11 Riesame
- Art. 4.12 Organi di contatto

Capitolo 5 Ostacoli tecnici agli scambi

- Art. 5.1 Obiettivi
- Art. 5.2 Campo d'applicazione
- Art. 5.3 Ripresa dell'Accordo OTC
- Art. 5.4 Norme internazionali
- Art. 5.5 Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato
- Art. 5.6 Procedure di valutazione della conformità
- Art. 5.7 Cooperazione

- Art. 5.8 Consultazioni
- Art. 5.9 Riesame
- Art. 5.10 Organi di contatto

Capitolo 6 Scambi di servizi

- Art. 6.1 Portata e campo d'applicazione
- Art. 6.2 Definizioni
- Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita
- Art. 6.4 Accesso al mercato
- Art. 6.5 Trattamento nazionale
- Art. 6.6 Impegni supplementari
- Art. 6.7 Regolamentazione nazionale
- Art. 6.8 Riconoscimento
- Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche
- Art. 6.10 Trasparenza
- Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi
- Art. 6.12 Pratiche commerciali
- Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti
- Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
- Art. 6.15 Eccezioni
- Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici
- Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni
- Art. 6.18 Riesame
- Art. 6.19 Allegati

Capitolo 7 Investimenti

- Art. 7.1 Condizioni d'investimento
- Art. 7.2 Promozione degli investimenti
- Art. 7.3 Riesame

Capitolo 8 Proprietà intellettuale

- Art. 8 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Capitolo 9 Appalti pubblici

- Art. 9.1 Trasparenza
- Art. 9.2 Negoziati futuri
- Art. 9.3 Riesame

Capitolo 10 Concorrenza

- Art. 10.1 Regole di concorrenza
- Art. 10.2 Cooperazione
- Art. 10.3 Consultazioni
- Art. 10.4 Composizione delle controversie

Capitolo 11 Commercio e sviluppo sostenibile

- Art. 11.1 Contesto e obiettivi
- Art. 11.2 Campo d'applicazione
- Art. 11.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione
- Art. 11.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regole, regolamentazioni o norme
- Art. 11.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro
- Art. 11.6 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali
- Art. 11.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
- Art. 11.8 Commercio di prodotti forestali
- Art. 11.9 Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali
- Art. 11.10 Attuazione e consultazioni
- Art. 11.11 Riesame

Capitolo 12 Disposizioni istituzionali

- Art. 12 Comitato misto

Capitolo 13 Composizione delle controversie

- Art. 13.1 Obiettivo
- Art. 13.2 Portata e campo d'applicazione
- Art. 13.3 Buoni uffici, conciliazione o mediazione
- Art. 13.4 Consultazioni
- Art. 13.5 Istituzione di un tribunale arbitrale
- Art. 13.6 Procedure del tribunale arbitrale
- Art. 13.7 Rapporti del tribunale arbitrale
- Art. 13.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale
- Art. 13.9 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale
- Art. 13.10 Compensazione e sospensione dei vantaggi
- Art. 13.11 Altre disposizioni

Capitolo 14 Disposizioni finali

Art. 14.1	Allegati e appendici
Art. 14.2	Emendamenti
Art. 14.3	Adesione
Art. 14.4	Ritiro e scadenza
Art. 14.5	Entrata in vigore
Art. 14.6	Depositario

Lista degli allegati⁷⁰

<i>Annex I</i>	Referred to in Article 2.2 – Rules of Origin Appendix to Annex 1 on Rules of Origin
<i>Annex II</i>	Referred to in Article 2.1 – Product Coverage of Non-Agricultural Products
<i>Annex III</i>	Referred to in Article 2.3 – Schedule of Tariff Commitments of the Philippines on Non-Agricultural Products Originating in the EFTA States
<i>Annex IV</i>	Referred to in Article 2.4 – Export Duties
<i>Annex V</i>	Referred to in Article 2.8 – Trade in Fish and Other Marine Products
<i>Annex VI</i>	Referred to in Article 2.11 – Trade Facilitation
<i>Annex VII</i>	Referred to in Article 2.23 – Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods
<i>Annex VIII</i>	Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Iceland and the Philippines
<i>Annex IX</i>	Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Norway and the Philippines
<i>Annex X</i>	Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Switzerland and the Philippines
<i>Annex XI</i>	Referred to in Article 6.16 – Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XI Philippines – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 2 to Annex XI Iceland – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 3 to Annex XI Liechtenstein – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 4 to Annex XI Norway – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 5 to Annex XI Switzerland – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16
<i>Annex XII</i>	Referred to in Article 6.3 – List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex XII Philippines – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 2 to Annex XII Iceland – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 3 to Annex XII Liechtenstein – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 4 to Annex XII Norway – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 5 to Annex XII Switzerland – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3

⁷⁰ Gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono disponibili solo in lingua inglese sul sito Internet del Segretario dell'AELS: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines

<i>Annex XIII</i>	Referred to in Article 6.19 – Financial Services
<i>Annex XIV</i>	Referred to in Article 6.19 – Telecommunications Services
<i>Annex XV</i>	Referred to in Article 6.19 – Movement of Natural Persons Supplying Services
<i>Annex XVI</i>	Referred to in Article 6.19 – Maritime Transport and Related Services
<i>Annex XVII</i>	Referred to in Article 6.19 – Energy Related Services
<i>Annex XVIII</i>	Referred to in Article 8 – Protection of Intellectual Property

Campo d'applicazione il 26 agosto 2020⁷¹

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Filippine	22 marzo	2018	1° giugno	2018
Islanda	3 ottobre	2019	1° gennaio	2020
Liechtenstein	10 agosto	2016	1° giugno	2018
Norvegia	16 giugno	2017	1° giugno	2018
Svizzera	22 giugno	2017	1° giugno	2018

⁷¹ RU **2018** 2175, **2020** 3633.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

